

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 14/87 della Commissione, del 5 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 15/87 della Commissione, del 5 gennaio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 16/87 della Commissione, del 5 gennaio 1987, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto	5
Regolamento (CEE) n. 17/87 della Commissione, del 5 gennaio 1987, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia	7
Regolamento (CEE) n. 18/87 della Commissione, del 5 gennaio 1987, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto	9
Regolamento (CEE) n. 19/87 della Commissione, del 5 gennaio 1987, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dall'8 al 14 dicembre 1986	10
Regolamento (CEE) n. 20/87 della Commissione, del 5 gennaio 1987, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3825/86 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie della Tunisia	12
Regolamento (CEE) n. 21/87 della Commissione, del 5 gennaio 1987, che abroga il regolamento (CEE) n. 3919/86 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro	13
Regolamento (CEE) n. 22/87 della Commissione, del 5 gennaio 1987, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Polonia	14

Regolamento (CEE) n. 23/87 della Commissione, del 5 gennaio 1987, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 15

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

87/1/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 2 dicembre 1986, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.128 — Acidi grassi)** 17

87/2/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 4 dicembre 1986, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.439-International Petroleum Exchange of London Limited)** 27
-

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3971/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, che modifica gli importi compensativi monetari (GU n. L 369 del 29.12.1986)..... 30

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 14/87 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 gennaio 1987;

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2010/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2010/86 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

Articolo 1

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	18,39	197,33
10.01 B II	Frumento duro	45,77	245,76 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	54,03	167,71 ⁽³⁾
10.03	Orzo	24,59	182,98
10.04	Avena	86,01	151,07
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	177,18 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
10.07 A	Grano saraceno	10,68	10,68
10.07 B	Miglio	24,59	115,71 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	9,83	178,45 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	24,59	46,08 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	40,36	290,88
11.01 B	Farine di segala	90,26	249,41
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	84,44	394,43
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	41,81	312,37

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 15/87 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 gennaio 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 gennaio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	4,26	4,26	4,26
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	100,66	100,66	100,66
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	7,58	7,58	7,58	7,58
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	5,67	5,67	5,67	5,67
11.07 B	Malto torrefatto	0	6,60	6,60	6,60	6,60

REGOLAMENTO (CEE) N. 16/87 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 1987
che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla
Repubblica araba d'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1250/77 prevede che il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sia diminuito di un importo fissato dalla Commissione con frequenza trimestrale; che tale importo dev'essere pari al 25 % della media dei prelievi applicati durante un periodo di riferimento;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2942/73 della Commissione, del 30 ottobre 1973, recante

modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2412/73 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3817/85 ⁽⁵⁾, il periodo di riferimento dev'essere il trimestre precedente il mese della fissazione di detto importo;

considerando che si è tenuto conto dei prelievi applicabili nei mesi di ottobre, novembre et dicembre 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/77 da diminuire dal prelievo applicabile all'importazione di riso originario e in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 10. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 17/87 DELLA COMMISSIONE**del 5 gennaio 1987****che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1512/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 22 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 15 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie della Tunisia⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,visto il regolamento (CEE) n. 1518/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 21 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 14 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie dell'Algeria⁽²⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,visto il regolamento (CEE) n. 1525/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie del Marocco⁽³⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,considerando che l'accordo sotto forma di scambio di lettere allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76 prevede che l'elemento mobile del prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86⁽⁵⁾, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti della sottovoce 23.02 A II della tariffa doganale comune dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere costituente l'accordo allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie rispettivamente della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 53.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 5 gennaio 1987, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia

Numero della tariffa doganale comune	ECU/t
23.02 A II a)	47,55
23.02 A II b)	97,79

REGOLAMENTO (CEE) N. 18/87 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 1987

che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1030/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere relativo all'articolo 13 dell'accordo,considerando che lo scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77 prevede che l'elemento mobile del prelievo, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86⁽³⁾, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili

dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo menzionato al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 126 del 23. 5. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	ECU/t
23.02 A I a)	47,55
23.02 A I b)	97,79
23.02 A II a)	47,55
23.02 A II b)	97,79

REGOLAMENTO (CEE) N. 19/87 DELLA COMMISSIONE**del 5 gennaio 1987****che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dall'8 al 14 dicembre 1986**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indi-

cati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dall'8 al 14 dicembre 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dall'8 al 14 dicembre 1986, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'8 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1987

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 8 al 14 dicembre 1986

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
1	2	3
ex 02.01 A II a) e ex 02.01 A II b)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate : 1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. Quarti anteriori e busti 3. Quarti posteriori e selle 4. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	 26,26474 21,01179 31,51769 21,01179 35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate	 21,01179 29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti : aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : 11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso 22. altri	 29,94180 21,01179

REGOLAMENTO (CEE) N. 20/87 DELLA COMMISSIONE**del 5 gennaio 1987****recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3825/86 che istituisce una
tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie della Tunisia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3825/86 della Commissione, del 15 dicembre 1986⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4003/86⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie della Tunisia;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di clementine originarie della Tunisia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 24,08 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3825/86 è sostituito dall'importo di 40,48 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 21/87 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 1987

che abroga il regolamento (CEE) n. 3919/86 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1252/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo alle importazioni di agrumi originari di Cipro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/86 della Commissione⁽²⁾, ha applicato il dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro;

considerando che, in virtù dell'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1252/73, tale regime resta in vigore fino al momento in cui i corsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più

bassi, per tre giorni consecutivi di mercato uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3 di detto regolamento;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari di Cipro, constatati sui mercati rappresentativi, induce a constatare che sono osservate le condizioni di cui all'articolo 4, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 1252/73; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3919/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3919/86 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 113.⁽²⁾ GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 47.

REGOLAMENTO (CEE) N. 22/87 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 1987
che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3968/86 della Commissione ⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Polonia;
considerando che, per le mele originarie della Polonia, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Polonia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3968/86 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 81.

REGOLAMENTO (CEE) N. 23/87 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 1987

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4071/86 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 11/87⁽⁷⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1588/86 del Consiglio⁽⁸⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽⁹⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 gennaio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹⁰⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 4071/86 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 19.⁽⁷⁾ GU n. L 1 del 3. 1. 1987, pag. 20.⁽⁸⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.⁽¹⁰⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 gennaio 1987, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A I	182,93 ⁽¹⁾	181,12 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
07.06 A II	185,95 ⁽¹⁾	181,12 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
11.01 C ⁽²⁾	335,31	329,27
11.01 D ⁽²⁾	277,37	271,33
11.01 G ⁽²⁾	183,62	180,60
11.02 A III ⁽²⁾	335,31	329,27
11.02 A IV ⁽²⁾	277,37	271,33
11.02 A VII ⁽²⁾	183,62	180,60
11.02 B I a) 1 ⁽²⁾	295,71	292,69
11.02 B I a) 2 aa)	156,77	153,75
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	274,35	271,33
11.02 B I b) 1 ⁽²⁾	295,71	292,69
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	274,35	271,33
11.02 B II d) ⁽²⁾	286,32	283,30
11.02 C III ⁽²⁾	463,37	457,33
11.02 C IV ⁽²⁾	244,20	241,18
11.02 C VI ⁽²⁾	286,32	283,30
11.02 D III ⁽²⁾	189,61	186,59
11.02 D IV ⁽²⁾	156,77	153,75
11.02 D VI ⁽²⁾	183,62	180,60
11.02 E I a) 1 ⁽²⁾	189,61	186,59
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	156,77	153,75
11.02 E I b) 1 ⁽²⁾	371,90	365,86
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	307,52	301,48
11.02 E II d) 2 ⁽²⁾	324,75	318,71
11.02 F III ⁽²⁾	335,31	329,27
11.02 F IV ⁽²⁾	277,37	271,33
11.02 F VII ⁽²⁾	183,62	180,60
11.04 C I	185,95	179,30 ⁽³⁾
11.07 A II a)	336,50 ⁽⁴⁾	325,62
11.07 A II b)	254,18	243,30
11.07 B	294,42 ⁽⁴⁾	283,54

⁽¹⁾ Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽³⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

⁽⁴⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1986

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/31.128 — Acidi grassi)

(Il testi in lingua olandese, francese e tedesca sono i soli facenti fede)

(87/1/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 3, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2,

vista la decisione della Commissione del 15 gennaio 1986 di avviare la procedura nel caso in esame,

dopo aver dato alle imprese interessate Unilever NV, Henkel KGaA e Oleofina SA la possibilità di presentare le loro osservazioni sugli addebiti della Commissione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 del Consiglio e al regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, sulle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17⁽²⁾,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue :

I. I FATTI

Natura del caso

(1) La presente procedura riguarda l'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE ad un accordo concluso nel settembre 1979 dai quattro (attual-

mente tre) principali produttori comunitari dei prodotti oleochimici oleina e stearina.

Le parti contraenti che già avevano fissato le rispettive quote di mercato medie per i precedenti tre anni, si accordarono per scambiarsi informazioni normalmente considerate riservate in merito alle loro vendite trimestrali totali dei prodotti in causa in Europa, fornendo così a ciascuna controparte la possibilità di sorvegliare le attività dei suoi principali concorrenti e di agire in conseguenza. Alla fine del 1982 le parti hanno posto fine all'accordo su richiesta della Commissione, che aveva svolto un'inchiesta.

Le imprese

(2) Le imprese partecipanti all'accordo sono i tre principali produttori comunitari di oleina e di stearina : la divisione Unichema di Unilever, Henkel & Co. KGaA e Oleofina SA, una consociata di Petrofina SA interamente controllata da quest'ultima (in appresso rispettivamente Unichema, Henkel e Oleofina).

Il quarto partecipante dell'accordo, Unilever-Emery era una consociata comune di Unilever e dell'impresa statunitense Emery Industries, in origine gestita come impresa distinta da Unichema e integrata nel 1980 nell'attività di quest'ultima.

(3) Tutte le imprese partecipanti all'accordo sono gruppi, o imprese importanti e ben conosciuti con molteplici attività nella Comunità e nel resto del mondo.

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

Nella CEE Unichema possiede unità di produzione nel Regno Unito, nei Paesi Bassi ed in Germania. Quelle di Oleofina e Henkel sono situate in Belgio ed in Germania.

Fatturato

- (4) Nel 1981, l'anno precedente alla cessazione dell'accordo, ciascuna impresa ha realizzato nella Comunità il seguente fatturato per i prodotti in questione:

(in ECU)

	Stearina	Oleina
Unichema ⁽¹⁾
Henkel
Oleofina

(¹) Nella versione pubblicata della presente decisione alcune cifre saranno d'ora in avanti omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernente i segreti relativi agli affari.

I dati non comprendono le vendite all'interno dello stesso gruppo.

I prodotti

- (5) I prodotti interessati sono i prodotti oleochimici stearina ed oleina, ossia i principali acidi grassi ottenuti separando oli e grassi naturali (sego, olio di palma, olio di cocco, olio di soia, olio di pesce, ecc.) in acidi grassi grezzi e glicerina. Gli acidi grassi grezzi vengono lavorati e scissi in miscele di acido grasso, utilizzate come tali o ulteriormente raffinate per produrre ammine ed altri derivati.

Gli acidi grassi vengono utilizzati in numerose industrie come componenti di saponi e detergenti, cosmetici, articoli da toilette, vernici e resine, lubrificanti industriali e prodotti alimentari trasformati. Essi vengono altresì impiegati nella produzione di materie plastiche e gomma e nel trattamento di carta e tessuti.

L'industria oleochimica⁽¹⁾

- (6) L'industria oleochimica europea comprende circa quaranta imprese, che vanno da piccole unità con una capacità annuale inferiore alle 5 000 t, le quali riforniscono unicamente i mercati locali ad imprese integrate e diversificate come Unichema, Henkel, e Oleofina, la cui produzione annuale supera le 100 000 t. I produttori principali utilizzano una

notevole quantità di oleina per il proprio fabbisogno interno sotto forma di oleina o trasformata in derivati.

I tre maggiori produttori comunitari sono Unichema (che fa parte del gruppo Unilever, uno dei maggiori utilizzatori e commercianti mondiali di oli e grassi), Henkel e Oleofina. Unichema è il produttore principale, con una quota di mercato per vendite a terzi in Europa occidentale di oltre il 30 %, mentre Henkel ed Oleofina detengono rispettivamente il 16 ed il 14 %.

In base ad informazioni fornite dal settore industriale in questione il mercato europeo ha dovuto far fronte ad eccedenze strutturali di capacità e a tassi di crescita modesti o addirittura stagnanti. I produttori dell'Europa occidentale dipendevano in larga misura dalle importazioni di grassi ed oli e dovevano far fronte ad una concorrenza sempre più vivace da parte dei paesi in via di sviluppo, nei quali sono stati creati impianti per il trattamento degli oli di produzione locale. Secondo gli ambienti commerciali, l'eccesso di capacità era dell'ordine del 20-30 %.

Secondo le stime dell'Apag (di cui in appresso), nel 1980 la produzione di acidi grassi nell'Europa occidentale è aumentata a circa 640 000 t, valutata a circa 335 milioni di ECU.

Apag⁽¹⁾

- (7) Nel 1976 i produttori europei di prodotti oleochimici hanno costituito un'associazione commerciale chiamata « Association des producteurs d'acides gras » (Apag) con sede a Bruxelles. I soci dell'Apag detengono circa il 90 % del mercato europeo degli acidi grassi. I tre maggiori produttori, che detengono insieme circa il 60 % del suddetto mercato, sono tutti soci dell'associazione.
- (8) Lo statuto dell'Apag prevede tra l'altro l'organizzazione di riunioni e programmi di informazione per i soci e per gli utilizzatori di acidi grassi, ma vieta esplicitamente qualsivoglia iniziativa dalla quale possano risultare restrizioni della concorrenza.
- (9) L'Apag è membro del Conseil européen de la fédération des industries chimiques (Cefic), un'organizzazione comune che rappresenta le federazioni nazionali dell'industria chimica europea. I regolamenti del Cefic relativi allo scambio di informazioni industriali e statistiche contengono disposizioni particolareggiate volte a garantire che i dati relativi a singole imprese non vengano rivelati nel quadro dei programmi di informazione. Il Cefic pubblica inoltre un opuscolo informativo nel quale richiama l'attenzione dei propri soci sulla necessità di evitare ogni attività che risulti incompatibile con le norme di concorrenza nazionali o comunitarie.

(¹) Tutti i dati si riferiscono al periodo rilevante per la presente procedura.

Ai soci viene fatto obbligo di evitare discussioni formali o informali sui prezzi di singole imprese, sulla formazione ed il livello dei prezzi, sulle differenze di prezzo, sui costi di produzione o di distribuzione, sui dati riguardanti la produzione, le scorte, le vendite di singole imprese e sui futuri investimenti o programmi di commercializzazione delle imprese stesse.

- (10) Nel settembre 1977 il comitato statistico dell'Apag, presieduto per tutto il periodo rilevante da un dirigente di Henkel, avviò un programma per lo scambio di statistiche riguardanti la produzione, le scorte e le forniture di acidi grassi; dell'esecuzione del programma fu incaricata la società fiduciaria svizzera Fides. Il programma si basava sul principio che non sarebbero stati comunicati né dati relativi a singole imprese né compendi statistici, qualora fosse possibile dedurre da questi ultimi dati relativi a singole imprese. Il programma prevedeva che le imprese fornissero informazioni su base riservata alla Fides, che avrebbe preparato statistiche globali relative all'intero mercato europeo e le avrebbe distribuite ai soci.

Nel corso delle riunioni plenarie o di comitato dell'Apag, i produttori più importanti, in particolare Unichema, sottolinearono la necessità assoluta di mantenere il segreto e di non rivelare dati relativi a singole imprese.

L'accordo

- (11) Nel 1979 Unilever progettò di acquistare il 50 % delle azioni detenute da Emery in Unilever-Emery e di integrare la gestione di quest'ultima con quella di Unichema, di cui deteneva la totalità delle azioni. La fusione avrebbe inevitabilmente reso necessario razionalizzare e ridurre le capacità produttive di acidi grassi. Secondo quanto dichiarato da Unichema, i suoi concorrenti avrebbero potuto « fraintendere » i suoi piani di fusione, interpretandoli come un indizio del fatto che Unichema intendeva abbandonare la produzione di acidi grassi, « intensificando di conseguenza la concorrenza nei confronti di Unichema e sottraendole quote di mercato ».
- (12) Preoccupata per tale situazione, Unichema prese contatto con Henkel ed Oleofina in occasione di una riunione dell'Apag tenutasi a Berlino il 27 settembre 1979; i rappresentanti delle tre imprese e di Unilever-Emery convennero quanto segue:

1. ogni partecipante avrebbe comunicato alle controparti il tonnellaggio complessivo annuale di stearina ed oleina venduto a terzi in Europa occidentale nel 1976, 1977 e nel 1978;
2. a partire dal 1980 le stesse informazioni sarebbero state comunicate su base trimestrale e,
3. lo scambio di informazioni sarebbe avvenuto tramite persone estranee agli uffici vendite e i

dati comunicati non sarebbero stati resi noti agli addetti alle vendite ».

Questa descrizione dei contenuti dell'accordo riproduce letteralmente quella fatta per iscritto dalla Unilever plc alla Commissione nel marzo 1982, in seguito agli accertamenti fatti dalla Commissione nel febbraio dello stesso anno presso gli stabili di Unilever/Unichem a Londra.

- (13) L'esistenza di un accordo dai summenzionati contenuti è stata ammessa dalle altre due parti durante degli accertamenti presso i rispettivi stabili, avvenuti pressoché allo stesso momento.

Il general manager di Oleofina confermò di aver comunicato alle altre due parti le « chiffres de vente » (dati di vendita) ed ebbe da esse la medesima informazione. I rappresentanti di Henkel affermarono che furono scambiate « Verkaufszahlen » (dati di vendita).

- (14) Il rappresentante di Unichema, che propose l'accordo ai suoi colleghi, ha dichiarato alla Commissione che quest'ultimo, come indicato chiaramente anche alle altre parti, mirava a consentire ai partecipanti di sorvegliare le eventuali modifiche importanti nelle loro posizioni relative, risultanti dalla riduzione di capacità che Unichema progettava di effettuare unilateralmente dopo l'acquisto di Unilever-Emery.

Il rappresentante di Unichema indicò altresì alle controparti che le suddette riduzioni di capacità non dovevano essere interpretate come un indizio del fatto che Unichema intendesse abbandonare il mercato degli acidi grassi.

- (15) Inoltre, Unichema ha spiegato alla Commissione di aver agito in base al presupposto che i suoi piani di riduzione di capacità non avrebbero determinato una diminuzione della sua quota di mercato.
- (16) Henkel ha dichiarato che l'accordo fu concluso poiché tutte le parti dubitavano dell'accuratezza dei dati forniti da Apag/Fides e che l'unico scopo dell'accordo stesso era di istituire un controllo sulle suddette statistiche.
- (17) Oleofina ha affermato che, in base a quanto dichiarato da Unichema, scopo dell'accordo era di « esaminare l'eventuale reazione del mercato » in conseguenza dell'incorporazione di Unilever-Emery e della riorganizzazione di Unichema.

Scambio di informazioni

- (18) In seguito, Unichema contattò telefonicamente Henkel ed Oleofina per organizzare lo scambio di informazioni. Henkel e Oleofina comunicarono a Unichema, che doveva servire da punto di raccolta delle informazioni, i dati per il periodo 1976-1978, ed Unichema fornì alle controparti il totale complessivo ed i dati per ciascuna impresa.

Lo stesso sistema fu utilizzato a partire dal 1° gennaio 1980 per lo scambio dei dati trimestrali, che Unichema raccoglieva e poi comunicava alle altre parti.

Unichema ha affermato che le informazioni scambiate non venivano comunicate ai reparti vendita e che coloro che erano al corrente dell'accordo usavano un acronimo, « HUGO » Henkel, Unichema, Gouda (cioè Unilever-Emery) e Oleofina — per garantirne la riservatezza.

Utilizzazione delle informazioni scambiate

- (19) Un documento rinvenuto durante l'ispezione presso Unilever di Londra contiene le informazioni ricevute da Unichema, in base all'accordo, sui risultati realizzati dalle quattro imprese nel settore della stearina durante il periodo 1976-1978, per ogni trimestre del 1980 e per il primo trimestre del 1981.
- (20) Il documento contiene i dati relativi ad ognuno dei partecipanti, in origine identificati nella versione dattiloscritta solo con un numero da uno a quattro. In seguito, tuttavia, in cima ad ogni colonna furono aggiunte abbreviazioni manoscritte dalle quali risultava l'identità di ogni partecipante. Il documento si riferisce alla quota di mercato media di ciascuna parte per i tre anni in questione, denominandola « Apag Soll storico »⁽¹⁾ e « Hugo Soll ».
- (21) In allegato il documento conteneva un'analisi dei risultati di Oleofina per il 1980 effettuata da Unichema, in base ai dati scambiate per ogni trimestre dell'anno in questione. In base ai dati relativi al periodo 1976-1978, Oleofina deteneva una quota di vendite di stearina per l'Europa occidentale del 9,32 %, mentre i dati per il 1980 indicavano una quota del 13,58 %, pari ad un incremento di 6 800 t, definito come « aumento rispetto alla vera quota ». Il documento ripartisce questo incremento apparente in 800 t sottratte ad Unichema e 6 000 t sottratte ad « estranei »; queste ultime vengono poi ripartite per paese e/o cliente. Apparentemente, 2 000 t provenivano da Hercules in Belgio. Il fatto veniva spiegato come segue: « nuovo impianto — nuovi affari, niente di rubato ma GM ha rifiutato di dividere ». GM sta per il direttore incaricato della gestione di Oleofina.
- (22) Secondo quanto dichiarato da Unichema, la suddetta analisi dettagliata non costituiva il risultato di contatti o comunicazioni con Oleofina, bensì era il frutto di studi di mercato e ricerche specializzate

effettuata unilateralmente. Secondo Unichema, l'apparente incremento di quota da parte di Oleofina era in realtà illusorio e non si tardò a constatare che i dati in origine forniti da quest'ultima dovevano essere imprecisi. Di conseguenza, Unichema propose a Henkel e Oleofina di utilizzare la stessa base geografica e la medesima definizione dei prodotti, base e definizione impiegate per lo scambio di statistiche dell'Apag. Rappresentanti delle tre imprese approvarono queste modifiche nel corso di una riunione tenutasi nel giugno 1981. I dati modificati per il 1976-1978 forniti da Oleofina consistevano in realtà solo in una media triennale. In occasione della suddetta riunione vennero inoltre scambiati i dati effettivi per il 1979, non disponibili al momento della conclusione dell'accordo originario.

Sulla base delle informazioni scambiate, i partecipanti dell'accordo furono in grado di effettuare raffronti dettagliati delle proprie quote di mercato rispetto alle controparti e a tutti gli altri soci dell'Apag. Nelle tabelle di Unichema, le tre imprese che continuarono a partecipare all'accordo dopo incorporazione di Unilever-Emery da parte di Unichema sono chiamate i « tre grandi ».

Cessazione dell'accordo

- (23) Lo scambio di informazioni su base trimestrale continuò anche dopo gli accertamenti effettuati dalla Commissione nel febbraio 1982: i dati relativi alla stearina (ma non all'oleina) furono scambiati per i primi due trimestri del 1982. Quando funzionari della Commissione scoprirono, nel corso di una successiva ispezione presso Oleofina effettuata nell'ottobre 1982, che l'accordo aveva continuato a funzionare, la Commissione inviò nel novembre 1982 una lettera a ciascun partecipante, informandolo che lo scambio di informazioni poteva costituire una violazione all'articolo 85, paragrafo 1. I partecipanti informarono la Commissione nel dicembre 1982 che essi avevano posto fine all'accordo a decorrere dal 1° gennaio 1983.

L'inchiesta della Commissione

- (24) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha raccolto ulteriori informazioni rilevanti per la presente procedura, in particolare relative alla strategia e alle tattiche di commercializzazione di Unichema.
- (25) Secondo quanto affermato da Unichema, in considerazione della frammentazione del mercato e della vivace concorrenza i principali produttori avevano il dovere di « risanare » il mercato. A tal fine, i dirigenti di Unichema ritennero che la soluzione dei problemi dell'industria dovesse consistere in una « ordinata commercializzazione ».

⁽¹⁾ « Soll », dal verbo tedesco « sollen », significa in questo contesto « spettante », indica cioè la quota di mercato assegnata a ciascun partecipante ad un accordo di ripartizione del mercato.

- (26) Unichema riteneva di dover contribuire al conseguimento di tale obiettivo tramite l'adozione di politiche commerciali che non potessero essere definite « distruttive » dai suoi principali concorrenti. Essendo il principale fabbricante dei prodotti in questione, Unichema pensava di avere il diritto di conservare la sua quota di mercato tradizionale, e avrebbe considerato come « furto » qualsiasi tentativo da parte dei concorrenti di sottrarle clienti mediante una politica aggressiva di riduzione dei prezzi. Qualora avesse subito perdite su un mercato in conseguenza di riduzioni dei prezzi, Unichema si sarebbe trovata nella necessità di ricuperare su un altro mercato, provocando in tal modo una generale instabilità dei prezzi, nociva agli interessi di tutto il settore.
- (27) Unichema era inoltre convinta che i principali produttori dovessero assumersi il compito di effettuare riduzioni di capacità. Da parte sua, si era dichiarata disposta ad acquistare le attività di concorrenti meno importanti, agevolando così la chiusura di impianti non redditizi. Gli altri grandi produttori condividevano tale orientamento. In una relazione indirizzata ad Unilever, il presidente di Unichema dichiarò che i principali produttori, concordemente, ritenevano che l'unica soluzione sussistesse nel chiudere i piccoli impianti inefficienti e nel frenare l'erosione dei prezzi iniziata nel quarto trimestre 1980.

Andamento delle quote di mercato

- (28) Dopo la conclusione dell'accordo sullo scambio di informazioni tra i tre principali produttori, il mercato complessivo Apag della stearina registrò una contrazione, ma la quota complessiva delle suddette tre imprese sul mercato in questione aumentò da circa il 52 % nel 1979 a quasi il 60 % nel primo trimestre del 1982. Rispetto agli altri due principali produttori, la quota di Unichema diminuì del 52 % nel 1979 al 45,6 % del fatturato dei « tre grandi » nel primo semestre del 1982; mentre la quota di Henkel registrò un incremento del 23,7 % al 31,2 % e quella di Oleofina rimase pressoché invariata. Rispetto al mercato complessivo Apag, tuttavia, Unichema mantenne la sua quota di mercato al livello del 1978.

Nel 1981 i tre maggiori produttori detenevano complessivamente più dell'80 % del mercato totale di oleina, con un incremento del 10 % rispetto al periodo 1976-1978. In seguito ad un'ulteriore contrazione del mercato, la quota di Unichema nel fatturato dei tre grandi diminuì dal 72 % al 60 %, mentre la sua quota del mercato complessivo Apag rimase invariata. La quota di Oleofina sul mercato dell'oleina è raddoppiata dal 1978.

Analizzando le attività svolte nel 1981, Unichema osservava che le sue iniziative per migliorare la

situazione intensificando le chiusure di impianti non erano ancora state imitate dai suoi concorrenti.

Principali argomenti delle parti

- (29) Le parti non hanno negato di aver concluso l'accordo per lo scambio di informazioni né di averlo integralmente applicato.

A prescindere dalle summenzionate spiegazioni fornite dalle parti relativamente all'oggetto dell'accordo, la tesi principale sostenuta dalle parti stesse nel corso della presente procedura è stata che le informazioni scambiate da un lato riguardavano unicamente il passato e dall'altro erano così generali e coprivano un mercato geograficamente così ampio (senza ripartizioni per singoli paesi o mercati) che non potevano incidere sul comportamento concorrenziale dei singoli partecipanti all'accordo, e quindi non potevano avere né oggetto né per effetto una restrizione della reciproca concorrenza.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 85, paragrafo 1

- (30) L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE vieta in quanto incompatibili con il mercato comune tutti gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

Imprese

- (31) Unichema, Henkel e Oleofina sono tutte imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

Nel presente caso la comunicazione degli addebiti è stata indirizzata a Unilever plc, Londra, a nome di Unichema. La risposta alla comunicazione degli addebiti è stata fatta da Unilever NV Rotterdam a nome di Unichema; pertanto la presente decisione è indirizzata a Unilever NV a nome di Unichema.

Accordo

- (32) L'accordo che le imprese in oggetto hanno concluso nel settembre 1979 e applicato fino al termine del 1982 relativo allo scambio di informazioni sulle loro vendite di acidi grassi, era un accordo ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

Restrizioni della concorrenza

- (33) L'accordo aveva per oggetto e per effetto di restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune.
- (34) La Commissione ha esposto la sua posizione generale nei riguardi degli scambi di informazioni fra concorrenti nella Settima relazione sulla politica di concorrenza ⁽¹⁾ sulla linea indicata dalla Corte di giustizia nella causa « zucchero » ⁽²⁾.
- (35) La Commissione indicava di non aver obiezioni fondamentali nei riguardi dello scambio di informazioni statistiche attraverso associazioni commerciali o apposite centrali, anche quando queste ultime forniscono una ripartizione dei dati, ad esempio per paese o per prodotto, nella misura in cui le informazioni scambiate non permettano l'identificazione di attività individuali.

La Commissione continuava indicando che nello scambio organizzato di dati particolari relativi alle singole imprese, come per esempio la reciproca comunicazione delle quantità prodotte e vendute, essa ravvisa, in linea di principio, pratiche che hanno lo scopo o l'effetto di limitare o falsare la concorrenza, e che quindi sono vietate.

- (36) L'accordo concluso fra Unichema, Henkel e Oleofina, volto allo scambio reciproco di dati sulle vendite individuali per il periodo 1976-1978, consentiva alle parti di determinare la loro rispettiva posizione tradizionale su un determinato mercato. I successivi regolari scambi hanno dato a ciascuna delle parti la possibilità di identificare l'attività individuale dei suoi due maggiori concorrenti e di valutare così su base trimestrale i loro futuri risultati sul mercato.

Il documento trovato presso Unichema conferma chiaramente quanto appena detto, in particolare con l'impiego del termine « soll » nel suo significato normale, con la descrizione « nothing stolen » in relazione ai forti incrementi di mercato di Oleofina e con l'impiego delle parole « GM refused to share ».

- (37) All'epoca dello scambio trimestrale ciascuna delle parti aderenti all'accordo avrà potuto disporre di informazioni riguardanti le proprie vendite sul mercato, ivi comprese le fluttuazioni del volume di vendite dovute all'acquisizione di nuova clientela o la perdita di quella tradizionale. Tuttavia, tali informazioni non consentivano alle imprese di stabilire con precisione la loro posizione sul mercato

rispetto a quella dei concorrenti né di cambiare tale posizione. Ulteriori utili informazioni furono di conseguenza ottenute grazie all'accordo di scambio d'informazioni, poiché quest'ultimo forniva a ciascuna delle parti il volume globale delle vendite delle altre parti, a partire dal quale si poteva dedurre la parte di mercato di ciascuna ed ogni cambiamento ad esso relativo. Perciò detto scambio consentiva a ciascuna delle parti di identificare più precisamente la posizione concorrenziale delle altre parti più rapidamente e più facilmente di quanto sarebbe stato possibile in mancanza dell'accordo.

L'accordo eliminava così un importante fattore di incertezza di ciascuna parte relativamente alle attività delle altre parti.

- (38) Malgrado l'invocata natura generale delle informazioni scambiate, l'accordo ha effettivamente migliorato la conoscenza delle parti contraenti delle condizioni del mercato, in modo tale da rafforzare il loro rapporti e da permettere una loro più rapida ed efficace reazione alle azioni delle parti.

Tutto ciò ha inevitabilmente ristretto la concorrenza che sarebbe altrimenti esistita fra le parti, portando a quella stabilizzazione del mercato che le parti indubbiamente desideravano conseguire.

E ciò è vero anche se si accetta che i dati relativi alle vendite inizialmente forniti da Oleofina per il 1976-1978 erano errati e dovevano essere corretti, poiché fornivano nondimeno alle altre parti un parametro su cui basare il loro comportamento sul mercato.

Infine i contatti regolari volti allo scambio dei dati relativi alle vendite fornivano loro inoltre un « forum » di discussione per eventuali sconfinamenti nelle rispettive quote di mercato o per il riesame degli equilibri commerciali.

- (39) Un'ulteriore prova della natura restrittiva dell'accordo è che esso ha creato le condizioni per rendere possibili ulteriori accordi restrittivi come la fissazione di quote o prezzi sul piano nazionale. Anche se tali quote o prezzi non sono fissati direttamente dalle parti, essi possono essere determinati indirettamente da un accordo relativo allo scambio di informazioni.

Sebbene nel caso di specie non ci siano prove che le parti aderenti all'accordo abbiano fissato quote direttamente, la Commissione ritiene nondimeno che l'oggetto dell'accordo rassomiglia fortemente a quello di un vero accordo di fissazione di quote poiché tende manifestamente a dissuadere le parti dall'adottare un comportamento concorrenziale aggressivo delle une verso le altre e anche a realizzare la stabilizzazione delle relative posizioni sul mercato.

⁽¹⁾ Pubblicata nell'aprile 1978, capitolo I, paragrafo 2, punti 5-8.

⁽²⁾ Cause 40-48/73, ecc., Suiker Unie e altri contro Commissione, 1975 RCG, pag. 1663.

- (40) L'insieme del contesto economico nel quale l'accordo è stato stipulato fornisce inoltre un'ulteriore prova della sua natura e del suo oggetto restrittivo.

L'accordo è stato concluso in un'epoca di recessione economica caratterizzata da una notevole eccedenza della capacità produttiva e da un calo dei prezzi e degli utili.

Quando Unichema propose lo scambio di informazioni annunciò ai suoi due principali concorrenti che i suoi piani di riorganizzazione non dovevano essere interpretati nel senso che stava preparandosi a ridurre la sua presenza sul mercato. Con questa comunicazione Unichema faceva capire di aspettarsi condizioni di concorrenza invariate e di presumere che gli altri non facessero uso di questa opportunità per conseguire quote di mercato a sue spese.

In effetti, Unichema ha affermato di essere partita dall'ipotesi che non ci sarebbero stati mutamenti nel mercato.

- (41) Può essere vero che le parti avessero concezioni diverse dell'accordo. Tuttavia l'affermazione di Henkel che esso aveva il solo fine di controllare le statistiche Apag viene contraddetta dalle dichiarazioni delle altre due parti contraenti ed è, nello stesso tempo, illogica. Se le statistiche Apag erano carenti, il rimedio risiedeva nel sollevare la questione apertamente, soprattutto in quanto alla presidenza del comitato per le statistiche si trovava un ex dipendente Henkel. Inoltre le informazioni che i «tre grandi» si scambiavano non potevano dare una visione della produzione nell'industria nel suo insieme migliore di quanto potesse dare il sistema Apag, poiché esse coprivano per definizione soltanto tre produttori.

- (42) All'epoca della conclusione dell'accordo esisteva già un sistema di scambio di informazioni perfettamente legittimo nel quadro dell'Apag.

Unichema ed altre società avevano espresso la loro preoccupazione che informazioni che rivelassero l'identità e il comportamento di singole società e considerate come segreti aziendali venissero divulgate attraverso Apag, contravvenendo così alle regole di concorrenza.

Nondimeno, Unichema, Henkel e Oleofina hanno esplicitamente convenuto di scambiarsi proprio questo tipo di informazioni e di limitare lo scambio ai tre principali produttori che potevano essere i più pericolosi concorrenti reciproci.

- (43) L'argomentazione delle parti che le informazioni scambiate si riferivano soltanto al passato ed erano

di natura troppo generale per aver un oggetto anti-concorrenziale deve perciò essere respinta. È chiaro che le parti consideravano che l'accordo fosse importante, poiché hanno continuato a scambiarsi regolarmente informazioni per più di tre anni.

- (44) Pertanto, l'oggetto dell'accordo continuava ad essere rappresentato dalla limitazione o distorsione della concorrenza all'interno del mercato comune.

- (45) L'accordo ha inoltre indubbiamente avuto effetti restrittivi sul comportamento concorrenziale delle parti. In effetti, la Commissione ritiene che un accordo concluso fra i tre maggiori produttori in un mercato in recessione e basato su uno scambio di informazioni riservate sulle posizioni tradizionali di mercato, e che nello stesso tempo offra la possibilità di controllare l'attività futura, abbia effetti restrittivi impliciti sulla concorrenza, anche se tali effetti non sono spesso misurabili e neanche manifesti per un osservatore del mercato che non sia a conoscenza dell'esistenza dell'accordo.

Mettendo in esecuzione l'accordo, le parti hanno mostrato il loro impegno effettivo di realizzare l'obiettivo di stabilizzare il mercato. Con lo scambio di informazioni, esse hanno artificialmente accresciuto la trasparenza fra di loro attraverso la conoscenza reciproca delle loro attività, ciò che non avrebbero potuto fare senza l'accordo. La Commissione ritiene che ciò le ha inevitabilmente condotte a moderare il loro comportamento concorrenziale reciproco. A questo riguardo, poco importa che lo sviluppo delle rispettive parti di mercato dei partecipanti all'accordo indichi che vi era spazio per una concorrenza fra di loro e che esse avrebbero potuto sottrarsi dagli affari. Ciò dimostra che l'impegno delle parti era proprio la stabilizzazione del mercato e non la fissazione diretta di quote.

- (46) L'effetto pratico e l'importanza dell'accordo vengono inoltre confermati dai contatti regolari fra le parti, durante i quali ciascuna di esse poteva essere interpellata per spiegare o giustificare eventuali incursioni nei mercati tradizionali delle altre parti.

- (47) Vista la posizione sul mercato di Unichema, Henkel e Oleofina e l'importanza economica di tale mercato, la limitazione della concorrenza derivante dal loro accordo è stata notevole.

Effetto sul commercio fra Stati membri

- (48) Le limitazioni alla concorrenza succitate hanno notevolmente pregiudicato il commercio fra Stati membri in quanto implicavano fornire all'insieme del mercato comune da parte dei tre principali produttori di acidi grassi, i quali insieme soddisfano la maggior parte del fabbisogno del mercato

CEE di tali prodotti. Almeno Unichema aveva impianti di produzione in numerosi Stati membri della Comunità e tutti e tre i produttori commercializzavano i prodotti in numerosi o tutti gli Stati membri.

Inoltre, un accordo fra i principali fabbricanti CEE di un determinato prodotto, avente per oggetto la limitazione della reciproca concorrenza, altera per la sua stessa natura il tipo di scambi che in mancanza di tale accordo gli Stati membri avrebbero normalmente intrattenuto.

B. Articolo 85, paragrafo 3

- (49) L'accordo fra Unichema, Henkel e Oleofina relativo allo scambio d'informazioni sulle loro vendite non può beneficiare di una deroga ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, in quanto non è stato debitamente notificato a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 17.

L'accordo non era esonerato dalla notifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, punti 1 e 2 del regolamento n. 17.

- (50) Anche se fosse stato debitamente notificato, l'accordo non avrebbe potuto beneficiare di una deroga, poiché è difficile vedere come un tale sistema restrittivo di informazioni limitato ai tre principali fabbricanti di un particolare prodotto, allo scopo di stabilizzare il mercato nel loro proprio interesse, possa contribuire al miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico. In particolare, non si ravvisano i benefici che ne dovrebbero trarre gli utilizzatori.

C. Articoli 3 e 15 del regolamento n. 17

Termine dell'infrazione

- (51) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17, se la Commissione constata, su domanda o d'ufficio, un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 o dell'articolo 86 del trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni d'imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.
- (52) Le tre imprese hanno dichiarato d'aver posto fine all'accordo in oggetto il 1° gennaio 1983.

La Commissione accetta questa dichiarazione e ritiene che non vi siano ulteriori motivi di intimare alle imprese, mediante decisione, di porre fine all'infrazione rappresentata dall'accordo.

Pertanto, per la Commissione, è necessario accertare unicamente che Unichema, Henkel e Oleofina hanno commesso un'infrazione all'articolo 85 e infliggere ammende appropriate.

Ammende

- (53) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e alle associazioni d'imprese ammende che variano da un minimo di 1 000 ECU ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare questo ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza commettono un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato. Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.
- (54) La Commissione ritiene che nel presente caso sia opportuno infliggere un'ammenda a Unichema, Henkel e Oleofina per infrazione all'articolo 85.
- (55) La Commissione ritiene che l'infrazione sia stata commessa intenzionalmente, o quantomeno, per negligenza.

Le parti erano perfettamente a conoscenza, sulla base delle norme Apag e Cefic, della possibilità che il loro accordo rappresentasse un'infrazione all'articolo 85. Infatti, una delle parti aveva in più occasioni esplicitamente affermato la necessità di garantire la riservatezza delle informazioni individuali nel quadro dell'Apag; ciononostante le parti contraenti hanno deliberatamente convenuto di scambiarsi proprio quel tipo di informazioni.

Inoltre, era perfettamente nota, all'epoca, la sentenza «zucchero», come anche la posizione della Commissione riguardo a questo tipo di accordi.

- (56) Le parti aderenti all'accordo controllano insieme la maggior parte del mercato di acidi grassi nella CEE e ciascuna di esse realizza un notevole volume di affari nei prodotti in oggetto.

L'accordo ha alterato il comportamento concorrenziale delle parti, sebbene l'impatto economico di tale accordo nel mercato sia stato probabilmente molto limitato.

Non esistono prove riguardo alla fissazione diretta di quote o prezzi.

- (57) L'infrazione è durata per circa tre anni e, sebbene abbia continuato a produrre i suoi effetti anche dopo le indagini della Commissione, ad essa è stato posto termine volontariamente, sia pure dietro suggerimento della Commissione.
- (58) Nonostante le dichiarazioni pubbliche della Commissione sulla sua posizione riguardo agli accordi aventi per oggetto scambi di informazioni, questo è il primo caso in cui viene inflitta un'ammenda per un accordo limitato al puro scambio d'informazioni.

(59) Pertanto, la Commissione ritiene che l'ammenda da infliggere nel presente caso debba essere bassa e che il suo importo debba essere lo stesso per ciascuna delle tre imprese interessate, malgrado la differenza nel volume d'affari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La conclusione nel settembre 1979 da parte di Unichema, Henkel e Oleofina di un accordo avente per oggetto lo scambio d'informazioni sulle loro vendite di oleina e stearina, nonché l'applicazione di tale accordo sino a fine

i) da Unichema :

a) Conto n. 54.16.99.369

Algemene Bank Nederland NV
 attentie de Heer F. Maane
 Vijzelstraat, 32
 Amsterdam

b) Conto n. 41.60.95.518

Amrobank
 Rembrandtplein, 47
 Postbus 1220
 Amsterdam 1000

ii) da Henkel :

a) Conto n. 262.00.64910

Sal. Oppenheim & Cie
 Untersachsenhausen 4
 5000 Köln

b) Conto n. 260.00.64910

Sal. Oppenheim & Cie
 Untersachsenhausen 4
 5000 Köln

iii) da Oleofina :

a) Conto n. 426-4403003-54

Kredietbank
 Agence Schuman
 4, Rond Point Schuman
 1040 Bruxelles

b) Conto n. 426-4403001-52

Kredietbank
 Agence Schuman
 4, Rond Point Schuman
 1040 Bruxelles

1982, hanno costituito un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE.

Articolo 2

Per quanto riguarda l'infrazione di cui all'articolo 1, alle imprese qui di seguito elencate vengono inflitte le seguenti ammende :

- | | |
|-----------------|-------------|
| i) Unichema : | 50 000 ECU, |
| ii) Henkel : | 50 000 ECU, |
| iii) Oleofina : | 50 000 ECU. |

Le ammende sono pagabili entro 3 mesi dalla data della notifica della presente decisione sui seguenti conti della Commissione delle Comunità europee :

Commissie van de Europese Gemeenschappen Brussel — ECU (pagamento in ECU)

(pagamento in Fl)

Kommission der Europäischen Gemeinschaften Brüssel — ECU (pagamento in ECU)

(pagamento in DM)

Commission des Communautés européennes Bruxelles — ECU (pagamento in ECU)

(pagamento in FB)

A decorrere dalla scadenza del termine sopra indicato, l'ammenda produce interessi di pieno diritto al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ECU il primo giorno feriale del mese nel quale è adottata la presente decisione e maggiorato di tre punti e mezzo, cioè il 10,75 %.

In caso di versamento in moneta nazionale del destinatario, la conversione avverrà al tasso del giorno precedente a quello del versamento.

Articolo 3

Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione :

- i) Unilever NV, Burg. s'Jacobsplein 1
Postbus 760
NL 3000 DG Rotterdam a nome di Unichema
- ii) Henkel KGaA
Postfach 1100
D-4000 Düsseldorf 1
- iii) Oleofina SA,
rue de la Loi 15
B-1040 Bruxelles

La presente decisione è esecutiva a norma dell'articolo 192 del trattato CEE.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1986.

Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1986

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.439-
International Petroleum Exchange of London Limited)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(87/2/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 2,

viste la notificazione e la domanda di attestazione negativa presentate il 20 agosto 1981 dall'Internationale Petroleum Exchange of London Limited relativamente allo statuto ed ai regolamenti dell'associazione,

visto il contenuto essenziale della notificazione pubblicato⁽²⁾ a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue :

I. FATTI

(1) L'International Petroleum Exchange of London Limited (IPE) è uno dei molti mercati delle materie prime stabiliti a Londra. I mercati delle materie prime sono organizzazioni autoregolamentate, amministrate da comitati di gestione o da direttori delle società associate scelti dai membri nel proprio interno, assistiti da segreterie, che all'uopo si avvalgono dei poteri ad essi conferiti dai membri. Sebbene si tratti di organizzazioni autoregolamentate, viene esercitato sui membri un certo controllo da parte della Banca d'Inghilterra ed una crescente vigilanza da parte dell'Association of Futures Brokers and Dealers Limited (AFBD).

(2) Scopo dell'IPE è di istituire e gestire a Londra un mercato a termine dei prodotti petroliferi. Un mercato a termine offre infatti l'organizzazione necessaria per stipulare contratti di acquisto e di vendita di una merce da consegnare ad una data futura prestabilita. I mercati a termine sono stati sviluppati soprattutto per consentire ai commer-

cianti di materie prime di tutelarsi dai rischi di fluttuazioni sfavorevoli dei prezzi.

(3) L'IPE fornisce il recinto del mercato per la contrattazione e la fissazione dei prezzi, delibera su varie questioni tecniche, come i mesi per le consegne, le clausole contrattuali tipo e fornisce le necessarie strutture per le compensazioni ed i regolamenti. Le contrattazioni avvengono nel recinto del mercato dove gli operatori si fronteggiano con il cosiddetto sistema delle grida. Gli affari dell'IPE sono gestiti dai direttori delle società che ne sono membri.

(4) I mercati internazionali a termine di Londra sono i principali mercati mondiali delle materie prime e contribuiscono alla stabilità ed al buon funzionamento del commercio mondiale ed al meccanismo dei prezzi mondiali. Quanto al gasolio ed al petrolio greggio, i dati in appresso mettono in risalto l'importanza dell'IPE rispetto al suo principale concorrente, il mercato a termine del gasolio e del greggio di New York.

Volumi annuali del commercio (partite trattate) di gasolio dal 1981 al 1985

Anno	Londra	New York (NYMEX)
1981	149 000	995 506
1985	623 308	1 745 526
1983	608 529	1 868 322
1984	535 495	2 091 546
1985	509 886	2 207 733

N.B.: una partita (IPE) generalmente 100 t.

Una partita (NYMEX) equivale a 1 000 barili

1 t = 7,46 barili.

Volumi annuali del commercio (partite trattate) di petrolio greggio dal 1981 al 1985

Anno	Londra	New York
1981	—	—
1982	—	—
1983	2 783	323 153
1984	4 361	1 840 342
1985	4 233	3 980 867

N.B.: una partita = 1 000 barili

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.⁽²⁾ GU n. C 163 dell'1. 7. 1986, pag. 3.

- (5) I quattro principali tipi di contratti negoziati all'interno dell'IPE sono :
- a) un contratto relativo al gasolio riguardante una o più partite di 100 tonnellate della qualità specificata nella clausola 15.04 del contratto n. 2 relativo al gasolio. Si tratta di contratti di vendita a termine che prevedono generalmente il trasporto mediante chiatte da un magazzino autorizzato o da una raffineria delle zone di Amsterdam, Rotterdam o Anversa a scelta del venditore, ad una data, compresa tra il 15 e l'ultimo giorno del mese di consegna, scelta dall'acquirente. Le operazioni contrattuali sono consentite per nove mesi consecutivi;
 - b) un contratto relativo al petrolio greggio che riguarda partite di 1 000 barili di greggio del tipo Brent Crude, esportate mediante oleodotti che devono essere consegnate nella zona di Sullom Voe nel mese stabilito. Le operazioni contrattuali sono consentite per periodi di sei mesi alla volta.
 - c) L'IPE ha annunciato di recente l'introduzione di due nuovi contratti relativi alla benzina e all'olio pesante. I contratti e le procedure amministrative sono uguali a quelli del contratto per il gasolio e riguardano una o più partite di 100 t di benzina od olio pesante della qualità specificata. Questi due nuovi contratti decorrono dal 7 ottobre 1986.
- (6) Tutti i contratti stipulati all'interno dell'IPE devono essere registrati presso l'International Commodities Clearing House Limited (ICCH), una società indipendente di servizi che fornisce all'IPE le strutture necessarie alle compensazioni ed ai regolamenti. L'ICCH, che dispone di un consistente capitale e di riserve cospicue, è interamente controllata da sei banche di compensazione. Le principali funzioni dell'ICCH consistono nell'organizzare la compensazione giornaliera di tutte le operazioni contrattuali e nel garantire la piena esecuzione dei contratti, conformemente alle norme dell'IPE, ai membri al cui nome sono registrati i contratti stessi.
- (7) Vi sono tre categorie di appartenenza all'IPE. La prima categoria (membri con diritto di voto) è costituita dai membri ammessi a contrattare nel recinto del mercato. Sono ammessi al massimo 35 membri. La seconda e la terza categoria comprendono i membri senza diritto di voto ossia i soci commerciali e gli associati, il cui numero è illimitato; i membri senza diritto di voto possono negoziare all'interno dell'IPE, ma solo tramite un membro ammesso al recinto del mercato.
- (8) Per essere ammessi nel recinto del mercato bisogna soddisfare certi requisiti finanziari. Informazioni precise circa i criteri in vigore al momento della domanda di ammissione possono essere ottenute dalla segreteria dell'IPE. Sono ammesse solo imprese o società purché i direttori dell'IPE accertino che esse dispongono nella City di Londra o nelle immediate vicinanze di uffici per il controllo e l'esecuzione delle loro operazioni all'interno dell'IPE e hanno un durevole interesse ad operare nel recinto dell'IPE, se necessario tramite personale specializzato in loco. La qualifica di membro può essere trasferita ad un'altra società o impresa, purché soddisfi i criteri d'adesione (gli stessi dei membri associati).
- (9) Tutte le persone ammesse a negoziare nel recinto devono essere iscritte all'ICCH e sono tenute a registrare presso quest'ultima i contratti da essi stipulati; l'ICCH garantisce in cambio l'esecuzione dei contratti.
- (10) Gli aspiranti associati devono soddisfare anch'essi certi requisiti finanziari e di qualificazione professionale. Per essere ammesso come socio commerciale il richiedente deve dimostrare ai direttori di essere interessato in buona fede alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione di petrolio o di prodotti petroliferi. Per essere ammesso come associato il richiedente deve fornire ai direttori la prova del suo interesse a commerciare in petrolio o prodotti petroliferi e della sua capacità di incrementarne le vendite.
- (11) Può essere interposto appello contro la decisione con cui i direttori rifiutano una domanda di adesione, l'autorizzazione al trasferimento della qualità di socio, l'approvazione di una modifica della composizione dell'organo direzionale, di quella dei soci, dell'oggetto sociale e dello statuto giuridico o dei diritti dei soci, nonché la decisione di sospendere un socio per più di sette giorni o di espellerlo, sempreché il richiedente o socio contesti tale decisione. Il richiedente o il socio possono chiedere ai direttori di riesaminare la loro decisione fornendo tutte le informazioni che essi reputino rilevanti.
- (12) Il socio deve generalmente essere membro dell'Associazione of Future Brokers and Dealers Limited (AFBD), requisito che però non è obbligatorio per tutti i membri. Egli è esonerato da questo obbligo se, a) non è ammesso alla contrattazione nel recinto del mercato o non ha una stabile organizzazione commerciale nel Regno Unito, oppure b) opera esclusivamente per conto proprio o per conto di una società collegata, o c) rientra in una categoria esonerata della stessa AFBD. L'AFBD è uno dei sette organismi autoregolamentati che verrà riconosciuto dal Securities and Investments Board (SIB), istituito in vista del Financial Services Act. Attualmente, le sole persone autorizzate per legge ad effettuare investimenti nel Regno Unito sono « le persone abilitate » o certe « persone esonerate ». I soci dell'IPE sono autorizzati in virtù della loro

appartenenza all'AFBD. Per diventare membro dell'AFDB, il candidato deve soddisfare alcuni requisiti qualitativi che riflettono lo scopo principale dell'AFBD, vale a dire promuovere e mantenere un sistema di controllo sulla maniera con cui gli intermediari per le merci, i prodotti finanziari ed altri strumenti a termine conducono i loro affari con, in particolare, la preoccupazione di proteggere gli interessi dei loro clienti. Tali criteri riguardano l'adeguatezza della posizione finanziaria e degli affari dei membri e la loro eleggibilità sotto altri aspetti, quali la loro affidabilità, formazione, esperienza e risorse economiche.

- (13) L'atto costitutivo dispone espressamente che non verranno prese disposizioni (senza il consenso di tutti i soci ammessi alla contrattazione nel recinto) per impedire a soci ammessi nel recinto di negoziare con altri soci ammessi nel recinto senza commissioni di sorta. Non sono state prese finora disposizioni di questo tipo.

II. IN DIRITTO

- (14) Lo statuto e i regolamenti dell'IPE oggetto della notificazione devono considerarsi accordi ai sensi dell'articolo 85.
- (15) L'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti dell'IPE sono stati redatti tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione per vari altri mercati a termine di Londra. La Commissione ha già adottato decisioni di attestazione negativa per queste associazioni con decisioni 85/563/CEE (zucchero)⁽¹⁾, 85/564/CEE (cacao)⁽²⁾, 85/565/CEE (caffè)⁽³⁾, 85/566/CEE (gomma)⁽⁴⁾ della Commissione.
- (16) Lo statuto e i regolamenti dell'IPE non contengono restrizioni quanto alla commissione che può essere applicata sulle operazioni concluse nell'IPE. L'IPE è aperto a chiunque ne faccia richiesta e le

domande di ammissione vengono valutate con criteri obiettivi. I direttori sono tenuti a motivare le decisioni che incidono sui diritti e sullo status dei soci ed è prevista una procedura di appello.

- (17) La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 non ha dato luogo a osservazioni.
- (18) Lo statuto e i regolamenti notificati non contengono clausole che limitano sensibilmente la concorrenza nel mercato comune. Pertanto la Commissione, in base agli elementi in suo possesso, non ha motivo d'intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 ed è quindi in grado di rilasciare un'attestazione negativa a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Sulla base degli elementi in suo possesso, la Commissione decide che essa non ha motivo d'intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE nei confronti dello statuto e dei regolamenti dell'International Petroleum Exchange, notificati il 20 agosto 1981.

Articolo 2

L'International Petroleum Exchange of London Limited, con sede statutaria a Cereal House, 58 Mark Lane, Londra EC 3, Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1986.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 369 del 31. 12. 1985, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 369 del 31. 12. 1985, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 369 del 31. 12. 1985, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 369 del 31. 12. 1985, pag. 34.

RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 3971/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, che
 modifica gli importi compensativi monetari**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 369 del 29 dicembre 1986)

Alla pagina 3, allegato I, parte 1^a, sottovoce 11.02 D III, colonna « Grecia » :

anziché : « 7672,9 »,

leggi : « 7627,9 ».

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RAPPORTO SULL'EVOLUZIONE SOCIALE

ANNO 1985

Bruxelles — Lussemburgo / Aprile 1986

**Allegato alla «Diciannovesima relazione generale sull'attività delle Comunità europee» in
applicazione dell'articolo 122 del trattato CEE**

Ogni anno la Commissione pubblica il suo rapporto sociale che traccia nelle grandi linee gli avvenimenti sociali dell'anno precedente nell'Europa.

L'introduzione, di carattere generale e politico, espone le principali attività delle Comunità nel 1985, nel settore sociale, e delinea le prospettive per il prossimo futuro.

Nel sommario:

- A. Introduzione
- B. Evoluzione sociale nella Comunità nel 1984
- C. Allegato statistico

243 pagine

CB-46-86-565-IT-C

ISBN: 92-825-6406-1

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

800 FB

26 900 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**TRENTADUESIMO SOMMARIO
DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO**

1° gennaio — 31 dicembre 1984

Il sommario delle attività del Consiglio delle Comunità europee, pubblicato annualmente, fa il punto sull'evoluzione delle varie materie trattate dal Consiglio durante l'anno di riferimento.

Introduzione

Capitolo I — Funzionamento delle istituzioni

Capitolo II — Libera circolazione e norme comuni

Capitolo III — Politica economica e sociale

Capitolo IV — Relazioni esterne e relazioni con gli Stati associati

Capitolo V — Agricoltura

Capitolo VI — Questioni amministrative, varie

281 pagine.

Publicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

N. di catalogo: BX-44-85-371-IT-C

ISBN: 92-824-0293-2

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa::

300 FB

10 000 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo